

Prot. n. 81

li, 17/01/2025

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

**Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE – AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI
DI ASSEGNAZIONE MASSIVA DEI DOMICILI DIGITALI CON INVITO E
DIFFIDA AD ADEMPIERE - INFORMATIVA**

Vi informiamo che la Camera di Commercio di Foggia ha divulgato una ulteriore informativa circa l'obbligo per le Società e le imprese individuali di comunicare il proprio domicilio digitale.

Nella stessa comunica che **in data 16/01/2025 ha avviato il procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali** mediante pubblicazione all'Albo *online* dei relativi atti di invito e diffida ad adempiere, sollecitando le imprese a regolarizzare la posizione nel termine di **60 giorni** a decorrere dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento all'Albo *online* dell' Ente, e quindi entro il **17/03/2025**

Nel ricordare la non ottemperanza a tale obbligo comporta il pagamento di sanzioni, rimettiamo di seguito il testo della nota camerale contenente le modalità per verificare ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Vi invitiamo a prendere visione del testo sotto riportato.

Cordiali saluti.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(DR. Enrico Barbone)



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/708231 Fax 0881/363314

www.confindustriaoggia.it – protocollo@confindustriaoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

Testo Nota Camera di Commercio di Foggia

OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE AL REGISTRO DELLE IMPRESE – AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE MASSIVA DEI DOMICILI DIGITALI CON INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE - INFORMATIVA

Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art.3 del D.lgs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, si rammenta che le **imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale** ai sensi dall'art.37 del D.L. n.76/2020 e dei commi 6, 6-bis, 6-ter dell'art.16 del D.L.185/2008 (per le società) e dei commi 1 e 2 dell'art.5 del D.L.179/2012 (per le imprese individuali).

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare che la **Camera di Commercio di Foggia in data 16/01/2025 ha avviato il procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali** mediante pubblicazione all'Albo *online* dei relativi atti di invito e diffida ad adempiere, sollecitando le imprese a regolarizzare la posizione nel termine di **60 giorni** a decorrere dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento all'Albo *online* di questo Ente, e quindi entro il **17/03/2025**.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, e perdurando l'inerzia, la Camera di Commercio di Foggia provvederà ad assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese e contestualmente ad **accertare la violazione amministrativa pecuniaria per la relativa omissione** (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio) **con un importo previsto in misura ridotta pari ad € 412,00 per i legali rappresentanti delle società e ad € 60,00 per le imprese individuali** (nel frattempo, dunque, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio e sanzionatorio).

Qualora si provvedesse ad accertare la violazione di cui sopra e non venissero effettuati i pagamenti in misura ridotta nei termini ivi previsti (cioè, entro 60 giorni dalla data di notifica dei verbali di accertamento della violazione coincidente con la data di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali), il procedimento proseguirà con l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art.2630 c.c. per le società (cioè per un importo da € 206,00 ad € 2.064,00), e dall'art.2194 c.c. per le imprese individuali (e cioè per un importo da € 30,00 ad € 1.548,00).

Il domicilio digitale eventualmente assegnato d'ufficio sarà reso disponibile in sola ricezione tramite il Cassetto Digitale dell'imprenditore ed iscritto in pari data nel

Registro Imprese e nel portale INI-PEC <http://www.inipec.gov.it/> con la seguente sintassi “*codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it*”).

Inoltre si informa che le comunicazioni di avvio di procedimento per le **imprese individuali** e per le **società** con i relativi allegati contenenti gli elenchi delle imprese inadempienti sono anche disponibili nella sezione permanente del sito del Registro Imprese raggiungibile al link

<https://www.fg.camcom.it/servizi/assegnazioni-ufficio-massive-dei-domicili-digitali-alle-imprese-ex-art37-dl762020>

di cui si invita a darne approfondita lettura, anche con riguardo alle “*Linee di indirizzo sulla assegnazione d’ufficio massiva dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società*” adottate con Determinazione del Segretario Generale n.2022000405 del 06/10/2022 pubblicate sia all’Albo *on-line* della Camera di Commercio di Foggia, sia in “*Amministrazione Trasparente*” (sezione “*Altri contenuti*”) in data 07/10/2022.

Per **verificare la regolarità** della propria posizione e per scoprire **come comunicare il domicilio digitale** (PEC) è possibile consultare l’apposita pagina informativa:

<https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> .

Si ritiene utile, in aggiunta, segnalare anche i seguenti *link* presenti nel SARI – *Supporto Specialistico Registro Imprese* - per acquisire ulteriori informazioni di dettaglio sull’obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese e sulle relative modalità di deposito:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fg?apriSchedaVademecum=13.1.1>

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fg?apriContenuto=119078775&schedaCollegata=119078775_13.1.1

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fg?apriContenuto=N32132&schedaCollegata=N32132_13.1.1

Si evidenzia, inoltre, che per le imprese individuali e per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l’iscrizione sia nella **esclusiva titolarità** e sia riconducibile **esclusivamente** ed **univocamente** all’impresa/società stessa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese), senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).

Si rammenta, altresì, che l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono **esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.